



## Quesiti riguardanti apparecchiature di tipo diverso installate nello stesso edificio

### Quesito 69

Una società possiede tre edifici così divisi:

- Un edificio uffici servito da 1 generatore di calore a fiamma con sistema di distribuzione del calore ad acqua calda della potenza nominale utile di 516 kW, alimentato a metano;
- Un capannone servito da 2 generatori di calore a fiamma con sistema di distribuzione del calore ad aria calda (sistema di trasporto e convogliamento dell'aria esistente) aventi una potenza nominale utile di 52 kW ciascuno, alimentati a metano; i sistemi di distribuzione sono completamente separati e i generatori sono installati esternamente;
- Un capannone servito da 3 generatori di calore a fiamma con sistema di distribuzione del calore ad acqua calda della potenza nominale utile di 33 kW, alimentati a metano; i sistemi di distribuzione sono completamente separati e i generatori sono installati esternamente.

Ipotizzando che la certificazione precedente sia avvenuta nell'ottobre 2013, quali sono gli accertamenti da fare ad ottobre 2015?

### Risposta 69 (Aggiornata al 1/10/2015)

Intanto occorrono 3 libretti di impianto (uno per edificio) e poi, ipotizzando che l'autocertificazione precedente (invio degli allegati F e G muniti di bollino) sia avvenuta nell'ottobre 2013, occorre:

- 1- Fare la manutenzione a tutti gli impianti, se è prevista, e compilare il relativo Rapporto di Controllo dell'Efficienza Energetica (REE) che non va, in questa fase, inviato all'Autorità Competente;
- 2- Inviare all'Autorità Competente 2 Dichiarazioni di Avvenuta Manutenzione (DAM) corrispondenti alle caldaie con potenza nominale utile di 52 kW ciascuna aventi il circuito di distribuzione separato;
- 3- Inviare all'Autorità Competente 3 Dichiarazioni di Avvenuta Manutenzione (DAM) corrispondenti alle caldaie con potenza nominale utile di 33 kW ciascuna aventi il circuito di distribuzione separato;
- 4- Ad ottobre 2015 non occorre inviare all'Autorità Competente il Rapporto di Controllo dell'Efficienza Energetica munito di bollino dell'impianto del primo edificio, in quanto per gli impianti dotati di generatore di calore a fiamma aventi una potenza utile nominale superiore a 100 kW o alimentati da combustibili diversi da quelli a gas, la L.R. 19/2015 prevede che il primo rapporto di controllo dell'efficienza Energetica munito di bollino deve essere inviato entro il 30 giugno 2017. In ogni caso in tale data occorrerà inviare:
  - a. un solo rapporto di controllo dell'efficienza energetica munito di bollino da 140 euro per il generatore di calore a fiamma da 516 kW;
  - b. naturalmente entro ottobre 2017 (dopo 4 anni dall'ultima autocertificazione munita di bollino) occorre inviare all'autorità competente i 3 rapporti di controllo di efficienza energetica muniti di bollino da 14 euro ciascuno, per le 3 caldaie aventi una potenza nominale utile di 33 kW e i 2 Rapporti di controllo dell'Efficienza Energetica muniti di bollino da 14 euro ciascuno, per le 2 caldaie aventi una potenza termica nominale utile di 52 kW

---

### Quesito 59



Per un utenza che ha diverse caldaie la cui somma è inferiore ai 100 KW, aggiungendo però la potenza di una piccola pompa di calore si supera i 100 KW, come ci si deve comportare?

Si fa presente che il rapporto di controllo dell'efficienza energetica, per pompe di calore piccole, non si può effettuare per la mancanza fisica degli attacchi sulla macchina.

Un'altra situazione strana si verifica sugli alberghi nei quali succede spesso di avere una singola pompa di calore per ogni camera, anche qui si fa presente che il rapporto di efficienza energetica non è compilabile come si è specificato sopra. Inoltre il cliente è tenuto a sostenere una spesa molto elevata per la manutenzione di ogni singola macchina e la notevole quantità di tempo che il tecnico impiega per controllarle (mediamente  $\frac{3}{4}$  d'ora a macchina tra controllo e compilazione allegato; ESEMPIO: per 50 stanze, ore lavorative 37.5 complessivamente sarebbero quasi 5 giorni, paragonato a un normale controllo della durata di 3 ore).

Dove ci sono più tecnici di diverse ditte per lo stesso cliente (un tecnico per i condizionatori/pompe di calore e uno per la caldaia) come ci si deve comportare? Chi deve richiedere il bollino? Chi deve compilare il rapporto di efficienza energetica? La D.A.M. dovrebbe essere una sola oppure due (una per ogni tecnico, in base a quello che ha controllato o una unica per entrambi i tecnici)?

#### **Risposta 59 (aggiornata al 1/10/2015)**

Prima questione (caso di utenza avente più caldaie che, sommate, non superano i 100 kW ed una piccola pompa di calore):

Nelle Faq pubblicate sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico viene specificato che: "Per quanto riguarda i limiti degli intervalli di potenza di cui alla nota "1" dell'allegato A del D.P.R. 74/2013 che recita "I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori o delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto", si precisa che per "stesso impianto" si intende che la somma delle potenze va effettuata solo quando le macchine siano al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione. Per i singoli apparecchi con potenza inferiore ai valori limite riportati sul suddetto allegato A non si compilano, pertanto, i rapporti di controllo di efficienza energetica" Nel DPR 74/2013 all'art. 8, comma 1 viene inoltre precisato che: "In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica .... (omissis)".

Da quanto sopra si deduce che:

- non avendo lo stesso sistema di distribuzione, la potenza delle caldaie non può essere sommata a quella della pompa di calore;
- se la pompa di calore ha una potenza nominale utile inferiore a 12 kW non è soggetta ai controlli di efficienza energetica, non va quindi inviato nessun Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) e non va pagato per questa singola pompa nessun bollino.

Seconda questione (caso di hotel con tante piccole pompe di calore al servizio, ognuna di una camera):

Non avendo lo stesso sistema di distribuzione la potenza delle singole pompe di calore non va sommata e quindi se le pompe hanno, ognuna, una potenza nominale utile inferiore a 12 kW non sono soggette ai controlli di efficienza energetica, non va quindi inviato nessun Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) e non va pagato nessun bollino.

Terza questione (caso di più manutentori che afferiscono ognuno al proprio impianto):



Come già detto rispondendo alle prime due questioni poste, in generale i sistemi di distribuzione del calore per impianti dotati di generatore di calore a fiamma non sono gli stessi dei sistemi dotati di pompe di calore e quindi non occorre sommare le potenze delle caldaie con quelle delle pompe di calore per calcolare le tempistiche di invio dei Rapporti di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) o il valore del segno identificativo (Bollino). I due manutentori si muovono quindi in maniera del tutto autonoma l'uno dall'altro e ognuno calcolerà le tempistiche di invio dei REE e il valore del bollino secondo il proprio impianto, anche se entrambi servono lo stesso edificio. Nel caso ci siano impianti dotati di pompe di calore e generatori di calore a fiamma che insistono sullo stesso impianto di distribuzione è necessario che il manutentore sia unico.

Per ciò che riguarda la DAM si rammenta che l'invio intermedio della Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (a metà del periodo previsto dalla tabella di cui all'allegato 3 alla LR 19/2015) interessa soltanto gli impianti dotati di generatori di calore a fiamma (caldaie) aventi una potenza nominale utile compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentate a combustibile gassoso (metano o GPL) e per le quali è prevista una manutenzione con frequenza annuale o biennale. In presenza di un impianto dotato di più caldaie che rispettano le caratteristiche di cui sopra, insistenti sullo stesso sistema di distribuzione e la cui somma delle potenze nominali utili risulta inferiore a 100 kW occorre compilare una sola DAM dove sono però indicati i controlli effettuati su ogni singola caldaia (il modulo prevede la possibilità di inserire 4 singole caldaie (generatori), se l'impianto è costituito da un numero di caldaie superiore a 4 occorre adoperare più moduli).

---

### Quesito 53

Si ha un Edificio industriale così climatizzato:

- 2 impianti VRF con 2 circuiti separati (uno da 17 kW e l'altro da 30 kW) per la climatizzazione degli uffici;
- 4 monosplit (da 13 kW cadauno) per la climatizzazione dei laboratori;
- 2 monosplit (da 13 kW cadauno) per la climatizzazione del magazzino;

Si chiede di sapere:

- Quanti impianti occorre considerare (codice catasto impianto);
- Quanti libretti di impianto occorre fornire;
- Quante schede 4.4 del libretto di impianto occorre compilare;
- Quanti Rapporti di controllo dell'Efficienza Energetica occorre compilare ed inviare all'Autorità Competente;
- Il prezzo e la quantità di bollini da applicare al Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica.

### Risposta 53 (aggiornata al 1/10/2015)

Nel quesito non viene indicata la tipologia delle pompe di calore/gruppi frigo né la funzione da esse svolta. Tuttavia, parlando di sistemi VRF e di monosplit si immagina che i generatori siano costituiti da Macchine frigorifere/pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico, utilizzate sia per la climatizzazione estiva che invernale.

Riassumendo avremo quindi un sistema utilizzato per la climatizzazione estiva e invernale di un edificio, costituito da 8 impianti separati dotati di altrettante macchine frigorifere/pompe di calore, a compressione di vapore ad azionamento elettrico, aventi ognuna una potenza termica nominale utile sopra soglia (12 kW).

Eccezionalmente in questo caso, pur non avendo lo stesso sistema di distribuzione del calore, per determinare la tempistica di invio al Soggetto Esecutore (Autorità Competente o Organismo Esterno da



**REGIONE MARCHE  
GIUNTA REGIONALE**

Servizio Infrastrutture Trasporti ed Energia  
P.F. Rete Elettrica Regionale, autorizzazioni energetiche,  
Gas ed idrocarburi

Rev.  
Ottobre 2015

questa delegato) del Rapporto di controllo dell'Efficienza Energetica (REE) e calcolare il valore del Segno Identificativo (Bollino) ad esso applicato, occorre sommare le potenze termiche utili nominali dei singoli apparecchi. Ciò è possibile in quanto l'impianto è costituito da pompe di calore/gruppi frigo della stessa tipologia (a compressione di vapore ad azionamento elettrico) che sono utilizzate per lo stesso scopo (climatizzazione invernale + climatizzazione estiva).

Per un impianto come questo occorre quindi:

- compilare un solo libretto di impianto in quanto il sistema edificio/impianto è unico;
  - applicare un solo codice catasto impianto, per gli stessi motivi;
  - nel libretto di impianto, oltre alle "schede generali" occorre compilare 8 schede 4.4 - macchine frigorifere/pompe di calore ed altrettante schede 11.2 - circuiti (un esempio di compilazione del libretto di impianto per questa tipologia di circuiti è reperibile nel sito del CTI alla pagina web: <http://www.cti2000.it> (libretto di impianto - esempio applicativo n.4);
  - Sommare le potenze termiche nominali utili dei singoli apparecchi in produzione di caldo o di freddo, avendo l'accortezza di scegliere la modalità di uso con potenza più alta, e calcolare sia la periodicità dell'invio del REE che il valore totale del segno identificativo (consultare le tabelle dell'allegato 3 e dell'allegato 7 alla LR 19/2015); nel caso in esame abbiamo una potenza totale di 125 kW, e quindi una periodicità biennale di invio del REE, e un valore di 56 euro del segno identificativo (Bollino).
  - Compilare ed inviare ogni due anni al Soggetto Esecutore 8 rapporti di controllo dell'Efficienza Energetica di tipo 2 (uno per ogni pompa di calore/gruppo frigo); il segno identificativo (bollino) va applicato solo sul primo; solo su questo rapporto occorre indicare le generalità dell'impianto (punto A del REE), in tutti gli altri occorre barrare tali spazi. Attenzione: la LR 19/2015 specifica che per questa tipologia di impianti l'invio del primo REE munito di segno identificativo deve avvenire entro il 30 giugno 2017.
-